

N. R.G. 13/2025 R.L.C.

R.G. 9/2025 L.C.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LODI

SEZIONE CONCORSUALE E CRISI D'IMPRESA

riunito in Camera di Consiglio in persona delle magistrature:

dott.ssa Elena Giuppi	Presidente
dott.ssa Ada Cappello	Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via	Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA  
DEL SOVRAINDEBITATO**

**visto** il ricorso depositato in data 11.02.2025 con cui **VALENTINA LUCIA MARCELLA ZERBI** (ZRRVNT79T53E468M), rappresentato e difeso dall'avv.ta ANGELA ROVEDA e dall'avv. ALESSANDRA BASSI, con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott. Luigi Mario Meazza, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

\*\*\*\*\*

**Premesso che**

il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è necessario fare riferimento;

**ritenuto** che, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;

**ritenuto** dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che *"dal fenomeno dell'abrogazione va tenuto*



*distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte" (Cass. Pen. n. 299/1973);*

\*\*\*\*\*

**letta** la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

**ritenuto** che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;

**vista** la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

**rilevato** che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

**rilevato** che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo familiare;

**rilevato** che mediante interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata deve determinarsi dapprima individuando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e, successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.

Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce in primo luogo a rilevare che il nucleo familiare della ricorrente risulta composto dalla ricorrente stessa e dal compagno convivente,



(del quale non sono note la posizione professionale e reddituale) e che la ricorrente percepisce una retribuzione media mensile netta, al lordo di cessioni e pignoramenti, pari a circa € 950,00;

**rilevato** che le spese primarie per il sostentamento del nucleo familiare composto da coppia senza figli con persona di riferimento di età compresa tra i 35 e i 64 anni, in base alle più recenti tabelle ISTAT sul fabbisogno delle famiglie, sono quantificate in €24.840,00 annuali, pari ad €2.070,00 mensili e che, in assenza di informazioni in merito al profilo reddituale del convivente, debba presumersi che ciascuno dei componenti possa contribuire in egual misura al fabbisogno familiare;

**tenuto conto** che, dunque, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di € 687,17, ma che le entrate documentate risultano di poco superiori a tale importo (avvicinandosi, di contro, alla diversa somma di €875,37, pari al medesimo parametro calcolato per le famiglie composte da un solo membro);

**considerato** altresì che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 757,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;

**ritenuto** che, allo stato attuale, quanto percepito dalla ricorrente a titolo di retribuzione media (per attività svolta con periodicità stagionale), debba considerarsi strettamente necessario al sostentamento del nucleo familiare, e che pertanto non sia possibile acquisire somme eccedenti - salvo l'obbligo per la ricorrente di segnalare eventuali mutamenti reddituali *in melius*, onde consentire una nuova valutazione del Tribunale ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) CCII;

**rilevato** che la ricorrente risulta piena proprietaria, per la quota del 50%, del compendio immobiliare costituito da abitazione e terreno (come meglio identificati in atti) siti in San Colombano al Lambro (MI), via Valsasino n. 73, il cui valore complessivo, per l'intero, è stato stimato in circa €116.200,00;



**rilevato** che la ricorrente risulta altresì intestataria di un corrente bancario n, 2011309603 aperto presso BCC Centropadano, il cui saldo aggiornato al 16.12.2024 era pari ad €2.175,46;

**rilevato** che non sussistono allo stato altre poste attive da mettere a disposizione del ceto creditorio, non disponendo il debitore di beni mobili registrati o altri beni immobili da liquidare;

**visto** l'art. 270 CCII;

#### PQM

1. **dichiara** l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di **VALENTINA LUCIA MARCELLA ZERBI** (ZRRVNT79T53E468M);
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Luisa Dalla Via;
3. **fissa** in anni 3 la durata della procedura;
4. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il **dott. Luigi Mario Meazza**;
5. **ordina** il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
6. **assegna**, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza il ricorrente a restare nell'abitazione sino alla sua vendita;
8. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;



10. **fissa** x art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 950,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

11. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;

12. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

13. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);

14. **autorizza** la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146 DPR 115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024;

15. **dispone** che il debitore versi sul conto corrente intestato alla procedura, a titolo di fondo spese, l'importo di €350,00 con invito al liquidatore di documentare eventuali esborsi.

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Così deciso in Lodi, il 18/03/2025.

La Giudice rel. est.

*dott.ssa Luisa Dalla Via*

La Presidente

*dott.ssa Elena Giuppi*

